

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGRINO, ADAMOLI, VIDALI, ZOBOLI, SILVESTRI, KUNTZE,
BUZZELLI, RE GIUSEPPINA, MARICONDA, SFORZA, BUFARDECI,
POLANO, DIAZ LAURA, FRANCAVILLA, SPECIALE, DE PASQUALE,
FIUMANÒ, MAGLIETTA**

Presentata il 19 ottobre 1961

Abrogazione dell'articolo 345 del Codice della navigazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 345 del Codice della navigazione che con la presente proposta di legge, se avrà l'onore della vostra approvazione, si vuole abrogare, concede all'armatore la facoltà di recedere dal contratto *ad nutum*.

Esso infatti suona così: «l'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento».

Ora, a nessuno può sfuggire la gravità eccezionale di questa norma che pone praticamente il marittimo nelle mani dell'armatore che può disfarsene quando crede, quando vuole e dove vuole, come se si trattasse di una cosa.

Peraltro non c'è nel Codice della navigazione una norma che conceda lo stesso diritto al lavoratore, sicché la disparità contrattuale è evidente. E noi riteniamo che la disposi-

zione dell'articolo 345 può essere senz'altro eliminata perché i casi di risoluzione del contratto di arruolamento sono previste da tutte le altre norme del capo III del titolo IV del Codice della navigazione.

Mentre le norme di diritto del lavoro comune possono regolare i casi non previsti.

Abrogare l'articolo 345 significa adempiere ad un atto di giustizia nei confronti dei marittimi che non debbono soggiacere a disposizioni capestro, forgiate a uso e consumo del datore di lavoro. Va ricordato anche che il suddetto articolo 345 è in contrasto con l'articolo 2118 del Codice civile che concede la facoltà di recedere dal contratto *ad nutum* a tutte le parti contraenti.

Noi osiamo sperare, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge avrà la vostra benevola considerazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 345 del Codice della navigazione è abrogato.